



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 797 del 2015, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Imarisio, Mario Eugenio Comba, con domicilio eletto presso Mario Eugenio Comba in -OMISSIS-, Via Mercantini, 6;

***contro***

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, corso Stati Uniti, 45;

***per l'annullamento***

- del provvedimento di diniego del Ministero dell'Interno- Dipartimento - OMISSIS— Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio -OMISSIS- Divisione 2^, datato 20 maggio 2015, n. 333.D/69146 e notificato al ricorrente il 26 maggio 2015, alla richiesta di trasferimento formulata dal ricorrente;
- del preavviso di rigetto del 30 marzo 2015 espresso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento -OMISSIS-- Direzione Centrale per le risorse umane servizio - OMISSIS-- notificato al ricorrente in data 31 marzo 2015;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS-, assistente di -OMISSIS-in servizio presso il Compartimento -OMISSIS-, aveva rivolto all'amministrazione un'istanza di trasferimento presso gli uffici di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, al fine di poter prestare assistenza alla propria madre, portatrice di *handicap* grave.

Con provvedimento prot. n. 333.D/69146, del 20 maggio 2015, il Ministero dell'Interno— Dipartimento della -OMISSIS— Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rigettato l'istanza alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi in gioco ed affermando, in particolare, che *“le necessità funzionali del -OMISSIS-sono state valutate dall'amministrazione decisamente preminenti, rispetto a quello degli uffici richiesti dalla dipendente”*, tenuto conto *“della consistente vacanza di personale del ruolo assistenti ed agenti del Compartimento -OMISSIS-”* posto che i relativi dipendenti *“sono impegnati quotidianamente nel contrastare i numerosi fenomeni criminali che si manifestano all'interno dei vari scali -OMISSIS- del capoluogo torinese”* cui sarebbero altresì da sommare altre problematiche di ordine e sicurezza pubblica *“ricollegabili alle tifoserie, vista la presenza nella città di due squadre che partecipano al campionato di serie 'A', con tutto ciò che ne consegue come gestione, programmazione e controllo settimanale dei transiti delle tifoserie”*. L'amministrazione, inoltre, ha accertato *“la presenza della -OMISSIS-per*

*la quale non è stata dimostrata l'effettiva indisponibilità o inidoneità all'assistenza del familiare". Infine l'interessato sarebbe "preceduto da numerosi pariqualifica con maggiore anzianità che aspirano alla stessa sede, molti dei quali con analoghe problematiche".*

Avverso tale atto il -OMISSIS- ha presentato ricorso dinnanzi a questo TAR, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di legittimità:

- eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed irragionevolezza;

- violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nonché dell'art. 32 Cost. e dell'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, nonché della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili: ciò, per mancato bilanciamento tra le esigenze di assistenza all'invalide e le esigenze organizzative interne dell'amministrazione.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti (tra i quali, una relazione sui fatti di causa predisposta dal Dipartimento della -OMISSIS— Direzione Centrale per le Risorse Umane) e concludendo, previa disamina, nel merito, delle censure avversarie, per il rigetto del gravame.

Ne è seguita una memoria di replica del ricorrente, depositata l'11 settembre 2015.

3. Alla camera di consiglio del 16 settembre 2015, chiamata per la discussione dell'incidente cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

In vista della pubblica discussione, il ricorrente, in data 11 dicembre 2015, ha depositato una memoria riepilogativa delle proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2016, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per complessiva contraddittorietà del comportamento messo in atto dall'amministrazione resistente.

La carenza nell'operato dell'amministrazione è da rinvenire, in particolar modo, nella (mancata) valutazione delle esigenze e delle carenze di organico della sede di destinazione. In tema, la normativa che regola il trasferimento del dipendente, di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove prevede questa agevolazione per dare assistenza ad un parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione di *handicap* grave, stabilisce che il lavoratore “*ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*”: come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'inciso “*ove possibile*” sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4085 del 2014). Ne deriva, ulteriormente, che, così come l'amministrazione ha il dovere di compiere il bilanciamento tra le proprie esigenze di servizio e l'interesse del dipendente di avvicinarsi al luogo dove si trova la persona con *handicap*, dovendo con ciò valutare le esigenze organizzative della sede di appartenenza del dipendente, deve allo stesso modo valutare anche la situazione in cui versa la (agognata) sede di destinazione, in punto di soddisfacente (o meno) organizzazione dei servizi e del personale: ciò, proprio per non compromettere il complessivo risultato del suddetto bilanciamento e, con esso, la tutela della persona che necessita di assistenza (che è la *ratio* di fondo della legge n. 104 del 1992).

Nel caso di specie, non emerge che l'amministrazione abbia compiuto siffatto accertamento. La motivazione del diniego si è limitata a rappresentare le esigenze della sede attualmente assegnata al dipendente (-OMISSIS-) e della sua “*consistente*

*vacanza di personale*”, senza nulla dire, invece, con riguardo alla sede di destinazione (-OMISSIS-). Eppure l’interessato aveva rappresentato “*che la sede di -OMISSIS- è oggetto di molteplici criticità dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, documentate anche da dati statistici ufficiali*”, evidenziandone anche la “*carenza di organico di personale*” (così si legge nella sua memoria di osservazioni, recapitata in corso di procedimento), elementi questi sicuramente noti all’amministrazione – ed ulteriormente comprovati nella presente sede giurisdizionale dal ricorrente, mediante deposito di significativa stampa locale (cfr. docc. nn. 25, 26 e 27) e di prese di posizioni dei locali sindacati di categoria (cfr. doc. n. 28) – ma inspiegabilmente non valutati all’atto della scelta finale.

Né può assumere rilevanza, allo stato, quanto in proposito (tardivamente) riferisce l’amministrazione a pag. 9 della propria relazione, ossia che “*la Sezione Polizia Postale di -OMISSIS-, sede di preferenza del dipendente, è destinata ad essere soppressa*”. In disparte la circostanza che, in tal modo, l’amministrazione tenta di integrare *ex post* la motivazione dell’atto impugnato (operazione, questa, non ammissibile in sede giurisdizionale, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario: così, tra le tante, TAR Piemonte, questa sez. I, sent. n. 430 del 2013), deve in contrario rimarcarsi che è lo stesso ricorrente a non limitare la propria richiesta di trasferimento alla sola sede della Polizia Postale, ma ad aver chiesto “*il trasferimento a qualsiasi Ufficio della -OMISSIS-con sede in -OMISSIS-*” (così si legge nella sua istanza, e così è più volte ribadito anche nelle memorie depositate in giudizio).

La rimarcata carenza istruttoria, peraltro, è vieppiù grave in considerazione del fatto (pacifico) che l’assistente Visconti, a -OMISSIS-, pur appartenendo ai ruoli ordinari -OMISSIS-, non è mai stato impiegato dal 2005 ad oggi in attività operative presso le stazioni -OMISSIS-e, ovvero nei posti considerati “sensibili”

per l'ordine pubblico, ma è rimasto assegnato presso gli uffici del Settore informatico. Questa circostanza – pur non potendo far escludere, teoricamente, che l'assistente “*possa essere destinato ad altro incarico operativo in qualsiasi momento*”, come nota l'amministrazione a pag. 6 della sua relazione – è però sintomatica del fatto che, fino ad oggi, le esigenze organizzative della sede di -OMISSIS- non hanno mai richiesto la presenza operativa, sul campo, del ricorrente, a fronte invece delle note carenze della (possibile) sede di destinazione: così indubbiamente finendosi con l'indebolire notevolmente la motivazione del diniego al trasferimento.

Deve poi aggiungersi che il riferimento, compiuto nell'atto impugnato, alla presenza in -OMISSIS- della sorella del ricorrente è anch'esso frutto di una superficiale istruttoria, in quanto l'amministrazione non si è data carico di verificare le reali condizioni di salute di lei (condizioni pure esplicitate dall'interessato nella sua istanza di trasferimento) e, quindi, la reale sua idoneità, anche in considerazione dei suoi impegni lavorativi, a prendersi carico della madre malata. Ciò, comunque, fermo restando che, a seguito della novella di cui alla legge n. 183 del 2010, è stata eliminata dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 la previsione dei requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza: tali requisiti, pertanto, non possono più essere pretesi dall'amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici di cui al citato art. 33, e dunque gli unici parametri entro i quali l'amministrazione deve valutare se concedere o meno il trasferimento sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative, e dall'altro l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un uso strumentale (cfr. da ultimo, tra le tante, TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, sent. n. 1227 del 2015).

Infine, fondato è pure l'ulteriore profilo di censura, avanzato dal ricorrente, relativo al capo della motivazione dell'atto impugnato in cui l'amministrazione si riferisce alla presenza di “agenti pariqualifica” con maggiore anzianità che aspirano

anch'essi a trasferirsi da -OMISSIS-. E', questa, una circostanza del tutto irrilevante per la valutazione dell'istanza di trasferimento del ricorrente, posto che l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non prevede, né avalla, alcuna "graduazione" delle richieste di trasferimento derivante dall'ordine di anzianità dei dipendenti (cfr., analogamente, TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 3454 del 2015).

5. L'impugnato diniego, pertanto, deve essere annullato, con assorbimento delle restanti censure.

Di conseguenza l'amministrazione, in ottemperanza alla presente sentenza, dovrà riesaminare l'istanza di trasferimento del sig. Visconti, specificando, in concreto, le esigenze di servizio che eventualmente costituiscano ostacolo al suo accoglimento, nell'ambito di un più accurato bilanciamento tra l'interesse pubblico e le necessità assistenziali del ricorrente, condotto con riferimenti concreti e numerici alla situazione degli organici e della complessiva organizzazione dei servizi esistente presso la proposta sede di destinazione.

Quanto alle spese del presente giudizio, secondo il Collegio ricorrono giusti motivi – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda scrutinata ed alle ragioni su cui riposa la presente decisione – per disporre la compensazione tra le parti. A norma dell'art. 13, comma 6-*bis*.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, comunque, l'amministrazione soccombente dovrà rifondere al ricorrente l'importo del contributo unificato versato per la presente causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 333.D/69146, del 20 maggio 2015, il Ministero dell'Interno– Dipartimento della -OMISSIS– Direzione Centrale per le Risorse Umane, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Silvana Bini, Presidente FF

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)